



Città di Gallarate

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
(I.U.C.)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 17 luglio 2014
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30 gennaio 2018
Modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 14 e 17 del 25 marzo 2019
Modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 55 e 58 del 5 dicembre 2019

SOMMARIO

TITOLO I.....	5
DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ART. 2 - PRESUPPOSTO	5
ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO	5
ART. 4 - COMPONENTI DEL TRIBUTO	5
TITOLO II.....	6
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).....	6
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE	6
ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	6
ART. 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI.....	6
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI	7
ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO	7
ART. 6 - BASE IMPONIBILE.....	8
ART. 7 - RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE	9
ART. 8 - DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA E DELL' IMPOSTA	11
ART. 9 - DETRAZIONE PER L' ABITAZIONE PRINCIPALE.....	11
ART. 10 - ASSIMILAZIONI E AGEVOLAZIONI.....	12
ART. 11 - ESENZIONI.....	12
ART. 12 - ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI.....	13
ART. 13 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO	14
TITOLO III.....	15
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)	15
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	15
ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	15
ART. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	15
ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO	15
ART. 5 - PRESUPPOSTO PER L' APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	16
ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI	16
ART. 7 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	17
ART. 8 - ESCLUSIONE DALL' OBBLIGO DI CONFERIMENTO.....	17
ART. 9 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	18
ART. 10 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI.....	19
ART. 11 - COSTO DI GESTIONE	19
ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	20
ART. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	20
ART. 14 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	21
ART. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	21
ART. 16 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	21
ART. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	22
ART. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	22
ART. 19 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....	23
ART. 20 - TRIBUTO GIORNALIERO	23
ART. 21 - TRIBUTO PROVINCIALE	24
ART. 22 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	24
ART. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE....	25
ART. 24 - RIDUZIONI PER AVVIO DEI RIFIUTI AL RICICLO (UTENZE NON DOMESTICHE)	25

ART. 25 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	25
ART. 26 - AGEVOLAZIONI.....	26
ART. 27 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	26
ART. 28 – ALTRE DISPOSIZIONI	26
TITOLO IV	26
DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.).....	26
ART. 1 - PRESUPPOSTO E FINALITA’	26
ART. 2 - SOGGETTI PASSIVI	27
ART. 3 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO	27
ART. 4 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	28
ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	28
ART. 6 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO	28
ART. 7 - RIDUZIONI E DETRAZIONI.....	29
ART. 8 - SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI.....	29
TITOLO V.....	30
DISPOSIZIONI COMUNI.....	30
ART. 1 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO E RELATIVE SCADENZE.....	30
ART. 2 - DICHIARAZIONE	30
ART. 3 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	31
ART. 4 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	31
ART. 5 - VERIFICHE ED ISPEZIONI.....	31
ART. 6 - ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO	32
ART. 7 - SANZIONI ED INTERESSI.....	32
ART. 8 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	33
ART. 9 - CONTENZIOSO 33	
ART. 10 - RISCOSSIONE DIRETTA	33
ART. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	33
ART. 12 - DILAZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO	33
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	34
ART. 14 - NORMA DI RINVIO	34
ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	34
ALLEGATO A).....	35
ALLEGATO B).....	38

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) nel Comune di Gallarate, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Gallarate per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio, fatte salve specifiche discipline di ciascun tributo.

ART. 4 - COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a) *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (I.M.U.), di cui all'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;
 - b) *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.)*, di cui all'art. 1, commi 669 - 681, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)*, di cui all'art. 1, commi 641 - 668, della L. 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Gallarate dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata I.M.U., istituita dall'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, e disciplinata dal citato art. 13, oltreché dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011, n. 23 dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della L. 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707 - 729, della L. 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, escluse, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nei limiti di legge.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2014, non si applica altresì alle ulteriori casistiche individuate dalla legge

ART. 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 del presente regolamento:
 - per “abitazione principale” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile;
 - per “pertinenze dell'abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato stesso l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è

soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che annulli in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze;

- per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area è considerata “fabbricabile” se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono considerate aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari;
- per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il coniuge assegnatario della *ex* casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione;
- d) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- e) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO

2. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Gallarate relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul proprio territorio, interamente o prevalentemente, salvo casi diversi espressamente previsti dalla legge.

ART. 6 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della L. 23/12/1996, n. 662.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19/4/1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, quest'ultima è assoggettata all'imposta quale fabbricato a decorrere dalla data di effettivo utilizzo. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. Il medesimo criterio si applica anche nel caso di interventi di recupero su porzioni di fabbricati già esistenti.
5. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al successivo comma 6, il valore è costituito da quello ottenuto applicando un moltiplicatore pari a 135 all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 51, della L. n. 662 del 1996.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2014, per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
7. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
8. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a

quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

9. Le aree parzialmente edificate si considerano fabbricabili qualora risulti, secondo i vigenti strumenti urbanistici, una residua edificabilità superiore al 10% di quella riferita all'intera superficie fondiaria e comunque eccedente i 300 metri cubi.
10. Al mero scopo di agevolare il calcolo dell'imposta, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, il Comune può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori di riferimento delle aree fabbricabili; tali valori sono meramente indicativi e non vincolanti né per il contribuente, né per l'Ente, pertanto essi non sono autolimitativi del potere di accertamento.
11. Non si procederà in alcun caso a rimborso qualora il Contribuente abbia versato l'imposta per un'area fabbricabile in misura superiore a quella teorica risultante dall'applicazione dei valori di cui al comma precedente.

ART. 7 - RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nelle casistiche di seguito individuate, non cumulabili:
 - a) per i fabbricati **di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati **inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al punto b) dell'articolo precedente, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in uno stato di degrado fisico sopravvenuto (es. fabbricati diroccati, pericolanti, fatiscenti), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), e b), del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 27 della L.R. n. 12/2005, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e d), del medesimo decreto. In quest'ultimo caso la riduzione della base imponibile è applicabile sino alla data di presentazione al Comune della richiesta di intervento o di ristrutturazione edilizia. Oltre tale data la base imponibile è rappresentata dal valore dell'area fabbricabile ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 504/92, in quanto espressamente richiamato dalla normativa I.M.U. (art. 13 del D.L. n. 201/2011).
3. A titolo meramente esemplificativo, si possono considerare inagibili od inabitabili fabbricati ove ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) fondazioni con gravi lesioni tali da compromettere la stabilità dell'edificio;
 - b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
 - c) strutture di collegamento (scale, rampe) e strutture verticali (muri perimetrali) con gravi lesioni tali da costituire pericolo o tali da far presagire danni a cose o persone, con rischio di crollo parziale o totale;

- d) gravi carenze igienico – sanitarie non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
- e) edifici per i quali sia stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
4. L'inagibilità o l'inabitabilità, anche se autodichiarate dal proprietario ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sono accertate mediante presentazione, da parte del proprietario, di perizia redatta da tecnico abilitato (*Comma modificato con deliberazione C.C. 25/3/2019, n. 14*).
5. Oltre alle condizioni richieste dai commi precedenti, non dovrà sussistere alcun allacciamento agli impianti di gas, acqua ed energia elettrica.
6. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
7. In ogni caso la riduzione prevista dai commi precedenti ha decorrenza dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità é accertato dall'Ufficio Tecnico comunale o da altre Autorità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene presentata al Comune. In nessun caso la decorrenza può avere effetto retroattivo.
8. Per beneficiare dell'agevolazione il contribuente é comunque tenuto alla presentazione della dichiarazione di variazione I.M.U., a pena di decadenza. Il contribuente é altresì obbligato a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione con le stesse modalità.
9. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00, con le eventuali riduzioni previste dalla legge.
10. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
11. La base imponibile delle aree fabbricabili è ridotta, della misura indicata di seguito, quando ricorra una delle seguenti condizioni che denoti caratteristiche di limitata destinazione edificatoria ai sensi del precedente art. 3:
- a) 50% nei seguenti casi:
- pendenza media non inferiore al 40% (è utilizzabile per il calcolo sia la distanza lineare tra i punti che la proiezione orizzontale della stessa);
 - lato più corto dell'area inferiore ad un terzo della lunghezza media degli altri lati e impossibilità di iscrizione nell'area, libera da servitù, di un quadrato avente lato di 20 m;
 - impossibilità di iscrizione nell'area, libera da servitù, di un quadrato avente lato di 15 m;

- b) 20% nel caso di area esterna alla zona fognata identificata nella relativa planimetria comunale;
 - c) 50% per la superficie corrispondente alla porzione di area su cui insiste servitù.
12. Il precedente comma 11 si applica alle aree fabbricabili appartenenti al o ai medesimi proprietari, considerando unitariamente tutte le aree contigue utilizzate od utilizzabili direttamente od indirettamente per fini edificatori.
13. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 11 il/i proprietario/i presenta/no istanza documentata, per i punti a) e c), da atti o da relazioni di tecnici iscritti all'albo contenenti i valori delle misurazioni attestanti il ricorrere delle condizioni di cui sopra.
14. La riduzione di cui al precedente comma 11 è alternativa a qualsiasi altra riduzione o agevolazione per le aree interessate.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dall'art. 13, commi 6 e 7, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lett. g), della L. 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 28/9/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

ART. 9 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'art. 8 del presente titolo, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
4. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24/7/1977, n.

616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del D.L. 6/12/2011, n. 201.

ART. 10 - ASSIMILAZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Nel caso in cui non sia possibile la fusione di due unità immobiliari contigue a causa della presenza di diritti reali non omogenei gravanti su di esse, per il riconoscimento dell'assimilazione della fattispecie ad "abitazione principale" é sufficiente il c.d. "accatastamento unitario ai fini fiscali" di cui alla nota dell'Agenzia del Territorio n. 15232 del 21/2/2002 per mezzo del quale é prevista una apposita annotazione negli atti catastali contenente l'indicazione delle rendite attribuibili nell'ipotesi in cui le due unità fossero fuse. La fusione, fiscale o catastale, dei due fabbricati decorre dalla sua annotazione negli atti del Territorio, senza effetti retroattivi. Viene comunque riconosciuta l'agevolazione anche per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e la data di approvazione del presente regolamento, purché sia perfezionata la procedura di cui sopra.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, é facoltà del Comune considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e non sia comunque utilizzata. Al medesimo regime dell'abitazione principale soggiacciono le eventuali pertinenze, entro i limiti stabiliti dalla legge.
3. Fatte salve le fattispecie di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, con riferimento all'art. 21 del D.Lgs. n. 460/97, il Comune può deliberare la riduzione dell'imposta per gli immobili di proprietà di O.N.L.U.S. regolarmente registrate all'anagrafe unica istituita presso l'Agenzia delle Entrate, a condizione che essi siano direttamente utilizzati. La riduzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 207/2001, il Comune può deliberare la riduzione dell'imposta per gli immobili di proprietà di istituzioni pubbliche riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato. La riduzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune.
5. Il riconoscimento delle agevolazioni di cui ai precedenti commi é subordinato alla presentazione della dichiarazione I.M.U., completa di tutti i dati che l'Ente ritiene necessari (es. residenza presso casa di cura). La mancata presentazione comporta la decadenza del diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

ART. 11 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
3. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con L. 26/2/1994, n. 133.

4. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
5. Con riferimento all'art. 21 del D.Lgs. n. 460/97, il Comune può deliberare l'esenzione dell'imposta per gli immobili di proprietà di O.N.L.U.S. regolarmente registrate all'anagrafe unica istituita presso l'Agenzia delle Entrate, a condizione che essi siano direttamente utilizzati.
6. Con riferimento all'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 207/2001, il Comune può deliberare l'esenzione dell'imposta per gli immobili di proprietà di istituzioni pubbliche riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato.
7. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
8. Le esenzioni di competenza del Comune si applicano solo con riferimento alla relativa quota.
9. Per poter usufruire dell'esenzione di cui ai precedenti commi ovvero di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del D.L. 31/8/2013, n. 102, convertito con modificazioni con L. 28/10/2013, n. 124, nonché per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare la dichiarazione I.U.C, a pena di decadenza, indicando gli identificativi catastali degli immobili per i quali il beneficio è richiesto.

ART. 12 - ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, si applica a condizione che le attività indicate dalla norma stessa non abbiano esclusivamente natura commerciale.
2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista (commerciale e non), l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 41, 42 e 43, del D.L. n. 262/2006, che prevedono l'obbligo di revisione della qualificazione, e quindi della rendita catastale, mediante dichiarazione da parte dei contribuenti o, in mancanza, attribuzione da parte dell'Agenzia del Territorio. Nel caso in cui non sia possibile procedere nel modo di cui al periodo precedente, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risultante da apposita dichiarazione dei contribuenti.
3. Ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale gli elementi rilevanti sono stati stabiliti nel D.M. 19 novembre 2012, n. 200.
4. Le disposizioni relative al rapporto proporzionale degli immobili promiscui si applicano solo a partire dal 1° gennaio 2013.
5. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione gli enti non commerciali devono presentare un'apposita dichiarazione, esclusivamente in via telematica, nella quale occorre indicare distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'I.M.U., nonché quelli per i quali l'esenzione dall'I.M.U. si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi.
6. Gli enti commerciali, entro il 31/12/2012, devono aver adeguato il proprio atto costitutivo o il proprio statuto alla nuova disciplina, recependovi i requisiti cui è subordinato il riconoscimento

del carattere non commerciale delle attività svolte e quindi l'esenzione, totale o parziale, dall'I.M.U.

ART. 13 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. 6/12/2011, n. 201, é riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della L. 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota standard prevista dello 0,76%.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti di cui al Titolo V del presente regolamento. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il tributo comunale sui rifiuti (TA.RI.) previsto dall'art. 1, commi 641 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147, nonché dal D.L. 6/3/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2/5/2014, n. 68.
2. La TA.RI., avente natura tributaria, è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 651, della citata L. n. 147/2013, la tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27/4/1999, n. 158 in quanto richiamate dalla normativa citata.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, dal vigente *Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata*, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Per la definizione di «rifiuto» si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, con particolare riferimento agli artt. 183 e seguenti.

ART. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, sono assimilati ai rifiuti urbani le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. Salvo diverse intese tra Enti limitrofi, soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 5 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione con le relative pertinenze;
 - b) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui quelle adibite ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, sanitarie, di servizi, nonché ad attività istituzionali, di interesse pubblico, collettivo o sociale;
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte accessorie o pertinenziali a civili abitazioni tassabili;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 cod. civ. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi non centralizzati di erogazione di elettricità, calore, gas, utenze telefoniche e/o informatiche, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, qualora si realizzi il presupposto di cui all'art. 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo anagrafico o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 cod. civ. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso di contratto di locazione ad uso transitorio, come definito dalle vigenti disposizioni di legge, e per tutta la sua durata, il tributo è altresì dovuto, dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

ART. 7 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino non utilizzabili per tutto l'anno, come, a titolo meramente esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione non utilizzate, purché prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici, coperte o scoperte, destinate al solo esercizio di attività sportiva, effettivamente utilizzate come tali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali e volumi tecnici stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, locali caldaia, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, silos e simili, caveau e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - d) le unità immobiliari in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto dichiarate inabitabili, purché di fatto non utilizzate, oppure per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, con decorrenza dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, anche nel caso in cui risultasse antecedente alla data riportata nella eventuale certificazione di fine lavori;
 - e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree di accesso e uscita dei veicoli, nonché le altre aree ove non strumentali all'esercizio dell'attività;
 - f) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) le superfici di unità immobiliari adibite esclusivamente all'esercizio dei culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, per la parte effettivamente utilizzata come tale.
2. Le condizioni di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, con validità non retroattiva rispetto alla data di presentazione, ed essere altresì riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tassazione ai sensi del presente articolo verrà recuperato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8 - ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono altresì esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 7.

ART. 9 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, secondo le disposizioni normative vigenti, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento il produttore è tenuto a provvedere a proprie spese, a condizione che ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.
2. In tal caso la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività. Si considerano come tali i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto esclusi dalla detassazione i magazzini di beni destinati anche solo parzialmente ad altro uso (es. prodotti destinati alla successiva trasformazione in altro processo produttivo, utensili o attrezzi impiegati nella produzione, prodotti in esposizione, materiale da imballaggio etc.).
3. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole, costituite da locali ed aree, limitatamente a quelle adibite all'effettivo esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze, produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, serre a terra, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2 ter, del D.L. n. 527/1988, convertito con L. n. 45/1989, adibite, come attestato da denuncia corredata da apposita planimetria e da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano stabilmente pazienti affetti da malattie infettive.
4. E' facoltà del Comune prevedere il calcolo forfetario della superficie imponibile mediante l'applicazione di specifiche percentuali di abbattimento all'intera superficie qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati ovvero di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, nel caso in cui le operazioni relative non siano esattamente localizzate. In tal caso la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie sulla quale si svolge l'attività le seguenti percentuali di abbattimento calcolate con riferimento alla media degli ultimi 5 anni:

– Attività industriale (cat. 20)	18%;
– Attività artigianale (cat. 21)	18%.

(Comma aggiunto con deliberazione C.C. 25/3/2019, n. 17).

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, etc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone

l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

6. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al comma precedente non potrà avere effetto fino al giorno in cui non venga presentata la relativa dichiarazione.
7. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti effettivamente prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
8. Il contribuente è tenuto altresì a comunicare il venire meno delle suddette condizioni; in caso contrario l'ufficio procederà al recupero delle somme corrispondenti al tributo non versato, oltre a sanzioni e interessi, in esecuzione della normativa vigente.
9. E' altresì prevista la riduzione del 20% della tassa relativa alla sola parte variabile a favore di eventuali utenze non domestiche soggette, per espressa disposizione di legge, al pagamento di somme per lo smaltimento di rifiuti speciali non conferibili al sistema ordinario di raccolta. Per usufruire della riduzione è necessario presentare apposita istanza, entro l'anno di riferimento, corredata della dichiarazione di Enti o aziende regolarmente autorizzati, nonché di copia dei pagamenti effettuati a tale titolo. L'importo della riduzione accordata non potrà comunque essere superiore alle somme pagate dall'utente per il servizio effettuato.

ART. 10 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della L. n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. La superficie dei locali o delle aree tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analogha documentazione, ovvero da misurazione diretta.
5. In aggiunta ai locali, i distributori di carburante, in mancanza di pensilina, sono soggetti a tassazione per una superficie convenzionale calcolata applicando una distanza di 3 metri lineari dagli erogatori, su ciascun lato.

ART. 11 - COSTO DI GESTIONE

1. Le tariffe del tributo comunale sui rifiuti sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e approvati dal Comune, tenuto conto

degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, con esclusione di quelli relativi ai rifiuti speciali.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. Nel Piano finanziario successivo (o anche in Piani successivi non oltre il terzo), é riportato a nuovo lo scostamento tra gettito a preventivo e consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata ai criteri determinati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/4/1999, n. 158 e nell'art. 1, commi 651 e 652, della L. n. 147/2013, con le integrazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. e-bis, del D.L. n. 16/2014, conv. con L. n. 68/2014.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso contrario si intendono prorogate le tariffe già in vigore.

ART. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite anche agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una **quota variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di **utenza domestica** e di **utenza non domestica**.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa é ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del D.P.R. 27/4/1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche prevista dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze fino ad un massimo del 100% dei proventi derivanti dal recupero di materiali raccolti in maniera differenziata e/o del recupero di energia.

ART. 14 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione o il possesso, dei locali ed aree, oppure è variata o modificata, e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e aree nel corso dell'anno dà diritto alla disapplicazione della tariffa a decorrere dalla data di presentazione della denuncia di cessazione oppure, se più favorevole al contribuente, dalla data di inizio di una nuova utenza a seguito di subentro, ovvero di restituzione dei locali e/o delle aree al proprietario, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata o nel termine di cui all'art. 2 del successivo Titolo V, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente che ha prodotto denuncia di cessazione tardiva dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione di locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. Lo sgravio è concesso al netto delle spese sostenute dall'Ente per la riscossione del tributo.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, anche se la presentazione della denuncia è avvenuta successivamente a tale data. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'art. 2 del successivo Titolo V, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. 27/4/1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D.P.R. 27/4/1999, n. 158.
3. I coefficienti da utilizzare nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

ART. 16 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche corrispondenti a nuclei familiari che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. colf o badanti che dimorano presso la famiglia).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di

degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche e occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di due unità.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
5. Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, per quelle tenute a disposizione da eredi, il numero degli occupanti è fissato in una unità ed è calcolato per la sola parte fissa. Gli interessati sono comunque tenuti alla presentazione di istanza documentata che attesti che le suddette unità abitative siano non locate o comunque non utilizzate per almeno sei mesi nell'anno solare. L'agevolazione decorre dalla data di presentazione della suddetta istanza.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche – considerato per il calcolo della tariffa - è quello risultante all'attivazione della procedura di tariffazione annuale. *(Comma modificato con deliberazione C.C. 5/12/2019, n. 58).*

ART. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. 27/4/1999, n. 158.
2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 27/4/1999, n. 158.
3. I coefficienti da utilizzare nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie previste viene di regola effettuata sulla base della classificazione ATECO adottata dall'ISTAT, relativa all'attività principale, o ad eventuali attività secondarie, ovvero di quanto previsto nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini I.V.A. In ogni caso verrà considerata prevalente l'attività effettivamente svolta, se diversa da quelle sopra indicate.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi. Possono essere tuttavia applicate tariffe diverse a quelle superfici che presentano autonoma e distinta utilizzazione o destinazione d'uso rispetto all'attività prevalente effettuata.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 19 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con L. 28/2/2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 20 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per le utenze non domestiche il tributo si applica con tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche senza autorizzazione.
2. La tariffa applicabile è determinata per ciascun metro quadrato rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce nella classificazione di cui all'allegato B) è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) o del relativo canone ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del D.Lgs. 14/3/2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente art. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 21 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

ART. 22 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano per più di sei mesi all'anno all'estero (iscritti A.I.R.E.). Ai fini dell'agevolazione gli interessati sono tenuti alla presentazione di istanza documentata che attesti che le suddette unità abitative siano non locate o comunque non utilizzate per almeno sei mesi nell'anno solare: parte variabile non applicata;
 - b) abitazioni di soggetti degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari. Ai fini dell'agevolazione gli interessati sono tenuti a far pervenire istanza documentata che attesti che le suddette unità abitative siano non locate o comunque non utilizzate per almeno sei mesi nell'anno solare: parte variabile non applicata;
 - c) utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del 20% della parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita all'effettiva messa in pratica del compostaggio per il proprio nucleo familiare, corredata dalla documentazione fotografica dell'istallazione; dalla riduzione sono comunque escluse le utenze condominiali.
2. Le condizioni per usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1, lett. c), sono:
 - a) possesso e utilizzo di un'area a verde pertinenziale esclusiva dell'utenza di superficie non inferiore a mq. 200;
 - b) impegno del richiedente a praticare l'attività di compostaggio in via continuativa per tutto il corso dell'anno solare, garantendo di conseguenza di non conferire al servizio di raccolta i rifiuti vegetali prodotti e la frazione organica dei rifiuti;
 - c) consenso all'accesso alla propria abitazione dei tecnici autorizzati alla verifica del corretto utilizzo delle compostiere e del loro reale utilizzo. In caso di impedimento all'accesso, o in caso di accertamento del mancato o non corretto utilizzo della compostiera, il riconoscimento della riduzione verrà revocato per l'anno intero. Tale revoca verrà, comunque, applicata d'ufficio in tutti quei casi in cui verrà riscontrata la mancanza dei requisiti sopra previsti;

- d) regolare versamento del tributo nel quinquennio precedente. In caso contrario l'agevolazione è sospesa fino a dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle pendenze arretrate.
3. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Il contribuente è comunque tenuto a comunicare il venire meno delle condizioni di fruizione della riduzione di cui al comma 1, lett. c).

ART. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Il Comune può approvare ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. n. 201/2011.

ART. 24 - RIDUZIONI PER AVVIO DEI RIFIUTI AL RICICLO (UTENZE NON DOMESTICHE)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, al produttore che dimostri di avere avviato al riciclo i rifiuti assimilati, direttamente o tramite soggetti autorizzati, sono riconosciute riduzioni della quota variabile del tributo in misura proporzionale tra la quantità avviata al riciclo nell'anno di riferimento e quella teorica di produzione, come derivante dall'applicazione del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, senza tener conto delle superfici di cui agli artt. 8 e 9 del presente regolamento.
2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 30 giugno dell'anno successivo e consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera, di regola, mediante compensazione alla prima scadenza utile.
3. Nella deliberazione tariffaria il Comune si riserva di stabilire l'ammontare globale massimo delle riduzioni ammissibili di cui al presente articolo. In caso di superamento del predetto limite esse sono proporzionalmente ridotte.

ART. 25 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto al 40%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, per le utenze poste a una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 26 - AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. n. 147/2013, il comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso

ART. 27 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 28 – ALTRE DISPOSIZIONI

1. Indipendentemente da dichiarazioni e/o istanze presentate ad altri uffici comunali per altri fini, in caso di prima iscrizione all'Anagrafe, di trasferimento presso altro Comune o di cambio di indirizzo, resta comunque fermo l'obbligo di presentazione della denuncia entro il 30 giugno dell'anno successivo. *(Comma modificato con deliberazione C.C. 5/12/2019, n. 58).*
2. In occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, gli uffici comunali, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
3. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, il tributo non è dovuto solamente nel caso in cui il contribuente dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto da eventuale soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
4. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)

ART. 1 - PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito T.A.S.I., è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo art. 8.

ART. 2 - SOGGETTI PASSIVI

1. La T.A.S.I. è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente art. 1. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi, per entrambi, la misura del tributo sarà stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale entro i limiti fissati dall'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la T.A.S.I. è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la T.A.S.I. è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della T.A.S.I. dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 3 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla T.A.S.I. tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 2, comma 3, del D.L. 6/03/2014, n. 16.

ART. 4 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TA.S.I. è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ART. 6 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TA.S.I. sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'art. 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TA.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle

abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico T.A.S.I. equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26/2/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 7 - RIDUZIONI E DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, può prevedere apposite riduzioni o detrazioni d'imposta, nei casi previsti dalla legge e con le limitazioni ivi previste.
2. E' estesa alla T.A.S.I. la disciplina regolamentare dell'I.M.U. relativa alla riduzione della base imponibile per i fabbricati storici, inagibili e inabitabili.

ART. 8 - SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. I servizi indivisibili del Comune sono i seguenti:
 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
 - Biblioteche, musei e pinacoteche;
 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale;
 - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti sportivi;
 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo;
 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
 - Illuminazione pubblica e servizi connessi;
 - Urbanistica e gestione del territorio;
 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente;
 - Servizio necroscopico e cimiteriale.
2. Il costo dei servizi e la percentuale di copertura vengono determinati in relazioni alle seguenti voci di costo alla cui copertura la T.A.S.I. è diretta:
 - Personale;
 - Acquisto beni;
 - Prestazioni di servizi;
 - Utilizzo beni di terzi;
 - Trasferimenti.
3. I relativi importi di spesa e di entrata della T.A.S.I. a copertura sono indicati di volta in volta nel bilancio di previsione e bilancio pluriennale.

TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO E RELATIVE SCADENZE

1. Si rinvia alle disposizioni di legge disciplinanti le singole componenti della I.U.C.
2. Qualora l'invito di pagamento della TA.RI. (Tassa rifiuti) non sia stato recapitato al contribuente ovvero non tenga conto di fatti che determinano un diverso ammontare del tributo dovuto, è obbligo del contribuente attivarsi per poter comunque eseguire il corretto versamento entro i previsti termini di scadenza. In tal caso il contribuente dovrà provvedere al pagamento in autoliquidazione del tributo dovuto, tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 o con le altre modalità previste dall'Ente, nonché alla presentazione dell'apposita dichiarazione di variazione TARI, ove prevista, con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento.

ART. 2 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale (I.U.C) entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla componente TA.S.I. si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione I.M.U.
3. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'I.M.U. o della previgente I.C.I., contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TA.S.I. che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione I.C.I. o I.M.U., ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione I.U.C. (componente TA.S.I. e/o TA.RI.) nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. L'obbligo della presentazione della dichiarazione per la componente I.M.U. rimane in vigore per ottenere esenzioni o riduzioni d'imposta e in tutti gli altri casi in cui gli elementi da considerare ai fini della determinazione del tributo non possono essere rilevati per via telematica e comunque in tutti i casi espressamente richiamati nelle istruzioni ministeriali.
5. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della componente TA.RI., restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TA.R.S.U. o della TA.R.E.S.
6. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
7. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

8. Gli accertamenti in materia di T.A.R.I. divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 3 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Per il rimborso delle somme versate e non dovute si rinvia all'art. 1, comma 164 e seguenti, della L. n. 226/1996.
2. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento fissati nel Regolamento Generale delle Entrate.
3. Su richiesta del contribuente, debitamente corredata della documentazione necessaria, il Funzionario responsabile, effettuate le debite verifiche, può autorizzare la compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo.

ART. 4 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 5 - VERIFICHE ED ISPEZIONI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali;
 - c) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
 - d) accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando un preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cod. civ. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui all'art. 1, commi 179 e seguenti, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

2. Gli uffici comunali sono tenuti a comunicare al Servizio Tributi tutte le informazioni utili relative ai propri utenti per la verifica delle relative posizioni e l'eventuale emissione di avvisi di accertamento o di pagamento.

ART. 6 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga appurata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo anche mediante indicazione a stampa, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.
3. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la I.U.C. o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato ovvero mediante bollettino postale.
5. Ai fini dell'attività di accertamento della tassa rifiuti il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998 (art. 1, comma 646, della L. 147/2013) senza tener conto dei coefficienti di ragguaglio previsti dal citato decreto (Art. 1 Det. Dir. Agenzia del Territorio 9/8/2005).
6. In esecuzione dell'art. 1, comma 1091, della L. n. 145/2018, sussistendone i presupposti e limitatamente all'anno di riferimento, il comune, mediante apposito regolamento, può destinare, nella misura massima del 5 per cento, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della tassa rifiuti, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (*Comma aggiunto con deliberazione C.C. 25/3/2019, n. 14*).

ART. 7 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), entro il termine di

60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 8 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, nei termini di cui al vigente regolamento Generale delle Entrate.

ART. 9 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 10 - RISCOSSIONE DIRETTA

1. La I.U.C. è applicata e riscossa direttamente dal Comune.
2. Ove consentito dalle norme la riscossione potrà avvenire tramite il Tesoriere.

ART. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, danno luogo alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.
3. Non si procede all'accertamento o alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,53 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. La disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 12 - DILAZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO

1. Fatte salve specifiche disposizioni di legge, nel caso di richiesta dell'interessato potranno essere accordate, da parte del Funzionario Responsabile o del Concessionario, dilazioni con rate, al massimo trimestrali, nel pagamento del tributo non superiori ad un anno nel caso di importo inferiore o pari ad € 1.000,00, per ciascun tributo, e tre anni nel caso di importo superiore.
2. La concessione potrà avvenire esclusivamente nel caso di persone fisiche o ditte individuali con comprovate situazioni di particolare ed eccezionale condizione di disagio socio-economico (disoccupazione, separazione familiare, gravi situazioni di salute che compromettano la situazione socio-economica etc.) e con applicazione degli interessi legali, senza ulteriori oneri.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

3. ART. 14 - NORMA DI RINVIO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. In particolare, dalla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TA.R.E.S. nonché della relativa maggiorazione statale di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo per i servizi comunali (TA.SI.) e della tassa rifiuti (TA.RI.), nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

4. ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI DA UTENZE DOMESTICHE**LIMITI DI CONFERIMENTO PER FRAZIONI DIFFERENZIATE in kg/anno per singola utenza**

I limiti sono definiti di comune accordo tra il Comune e l'Ente Gestore

	modalità di conferimento	note su conferimento (limiti)
<i>raccolta differenziata</i>	centro raccolta	
carta e cartone	X	per quantitativi superiori a 10 kg.
vetro	X	per quantitativi superiori a 10 kg.
plastica (piccole dimensioni)	X	per quantitativi superiori a 100 kg.
altri tipi di plastica	X	per quantitativi superiori a 10 kg.
metallo (piccole dimensioni)	X	
altri tipi di metallo	X	
legno	X	
rifiuti di natura organica per compostaggio (compreso oli frittura)	X	
oli e grassi	X	
abiti	X	
prodotti tessili	X	
vernici inchiostri adesivi	X	solo come T/F (tossici/inflammabili)
solventi	X	solo come T/F (tossici/inflammabili)
acidi	X	solo come T/F (tossici/inflammabili)
rifiuti alcalini	X	solo come T/F (tossici/inflammabili)
prodotti fotochimici	X	solo come T/F (tossici/inflammabili)
medicinali		raccolta presso farmacie
pesticidi	X	solo come T/F (tossici/inflammabili)
batterie e pile	X	solo come T/F (tossici/inflammabili)
tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	X	solo come T/F (tossici/inflammabili)
aerosol	X	solo come T/F (tossici/inflammabili)
apparecchiature contenenti cfc frigo congelatori condizionatori	X	
apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)	X	solo come T/F (tossici/inflammabili)
<i>rifiuti di giardini e parchi (verde)</i>	centro raccolta	
rifiuti compostabili	X	
terreno e rocce	X	max conferibile 1 mc./anno
altri rifiuti non compostabili inerti e detriti	X	fino a 1 mc./anno come detriti
<i>beni durevoli</i>	centro raccolta	note su conferimento (limiti)
elettrodomestici in genere	X	
frigoriferi e frigocongelatori	X	
lavatrici	X	
stufe fornelli forni	X	
mobili di materiali vari	X	
mobili in legno	X	
serramenti in legno	X	
cassette in legno grezzo	X	
televisori	X	
lampade al neon	X	solo come T/F
rifiuti ingombranti vari	X	

Tabella 2

UTENZE NON DOMESTICHE**ELENCO DEI RIFIUTI ASSIMILATI NON CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE**

C.E.R.	DESCRIZIONE
03 01	<i>rifiuti lavorazione legno e produzione pannelli e mobili</i>
03 01 01	scarti della corteccia e del sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104*
03 03	<i>rifiuti produzione e lavorazione carta cartone</i>
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04 01	<i>rifiuti industria lavorazione pelle</i>
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02	<i>rifiuti industria tessile</i>
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti di fibre tessili lavorate
08 03	<i>rifiuti da produzione formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i>
08 03 18	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317**
10 11	<i>rifiuti di fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro</i>
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111***
12 01	<i>rifiuti di lavorazione metalli e plastica</i>
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
15 01	<i>imballaggi</i>
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi in vetro
15 01	<i>altre voci</i>
15 01 10	bombolette spray
15 01 11	vernici
15 02	<i>assorbenti materiali filtranti stracci indumenti protettivi</i>
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci, e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202****

(*) 030104 - segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose;

(**) 080317 - toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose;

(***) 101111 - rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici).

(****) 150202 - assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

Segue

UTENZE NON DOMESTICHE**ELENCO DEI RIFIUTI ASSIMILATI CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE**

	raccolta differenziata
	carta e cartone
	vetro
	abbigliamento
	prodotti tessili
	tubi neon
	frigoriferi
	oli e grassi commestibili
	batterie alcaline (tranne 16 06 03)
	monitor - televisori
	apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso (lavatrici e piccoli elettrodomestici)
	legno
	imballaggi metallici
	metallo
	rifiuti di giardini e parchi (verde)

Componente TA.RI. - Elenco utenze non domestiche

Cat.	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie e studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club